

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1879

vole Spaventa; io direi che appunto tenendo presenti i bisogni, ai quali ha egli accennato testè, in Francia pochi mesi or sono si è creata una direzione del contenzioso presso il Ministero dei lavori pubblici, nella quale si accentrano e si aggruppano tutte le questioni che alle opere pubbliche si riferiscono.

Presso il Ministero dei lavori pubblici vi sono delle direzioni, ciascuna delle quali soprintende ad un ramo speciale; vi ha la direzione dei lavori idraulici, quella delle strade ferrate, quella dei ponti e strade.

Ora, nello stato attuale delle cose, queste direzioni non hanno unità di criteri e di concetti nella trattazione delle contese giuridiche; e per conseguirla è necessaria ed utile la istituzione di un ufficio legale, che sia però una sezione dell'avvocatura erariale.

In quanto poi riguarda i metodi di costruzione, l'onorevole Spaventa sostiene la preferibilità del sistema a *misura* a tutti gli altri.

Naturalmente questa idea, che egli ha molto ben sviluppato coi criteri dell'esperienza e della scienza, si traduce in pratica nella necessità di una revisione dei nostri capitolati. Questi capitolati, che si dividono in *general* e *speciali*, si propongono lo scopo di definire gli oneri dello Stato e degli appaltatori, in guisa da evitare le liti. Invece hanno fatto sì che le liti si sieno aumentate e che lo Stato abbia quasi sempre perduto. Io credo che il Ministero dei lavori pubblici debba pensare a studiare un capitolato normale, semplice e chiaro; traendo profitto dai risultamenti delle esperienze fatte e dalle interpretazioni date sia dai Consigli amministrativi, sia dal potere giudiziario.

Il volere indagare quali siano le cause, per le quali lo Stato è quasi sempre soccombente nelle liti cogli appaltatori, mi porterebbe troppo oltre, e mi allontanerebbe dall'argomento attuale. Quindi ne taccio. La Camera ha potuto valutare gli effetti dei passati sistemi: abbiamo pagato troppo amaramente parecchie liti, e forse (Dio sperda l'augurio) dovremo pagarne qualche altra ancora.

Mi pare che la esperienza del passato ci debba far pensare alla necessità di procedere alla revisione dei capitolati.

Il quarto argomento su cui l'onorevole Mantellini in iscritto e l'onorevole Spaventa colla parola hanno richiamato l'attenzione della Camera, è quello che si riferisce a parecchie disposizioni sui lavori pubblici. Non istarò qui a citarvi tutte queste disposizioni; vi dirò solamente quale è il concetto dell'onorevole Mantellini. Egli dice: per i giudizi tecnici le decisioni amministrativamente prese debbono fare stato innanzi ai giudici ordinari, i quali pure

potendo giudicare degli effetti, debbono rispettare i giudizi stessi. Mi pare lodevole e degno di studio il concetto dell'onorevole Mantellini. Però non è questo il momento opportuno di trattarne. È una questione questa, che sarà trattata meglio in un altro argomento, e di proposito.

Io trovo che quella confusione che ci è sempre nello stato di ente politico e di persona civile è la sorgente di tutte le dispute; e credo che potrebbero attenuarsi tanti danni, evitarsi tante liti, adottando il concetto dell'onorevole Mantellini, il quale è sorretto dalla legge generale amministrativa, nella quale sta il concetto che le autorità giudiziarie debbano limitarsi a conoscere degli *effetti* degli atti amministrativi; non degli atti stessi che devono applicare in quanto sieno conformi alla legge. Ora le decisioni e i giudizi tecnici, quando sono emessi dall'autorità competente e compiuti a norma della legge; non dovrebbero esser messi in discussione innanzi al potere giudiziario.

Un'ultima considerazione ancora.

Il potere giudiziario nello svolgimento della sua ordinaria giurisdizione, è abituato e deve seguire strettamente i criteri di giustizia e di legge. L'amministrazione invece ha il diritto e il dovere di guardare unicamente l'interesse pubblico, a cui essa deve sovrintendere.

Possono talvolta sfuggire alle autorità giudiziarie quei criteri di equità e di utile generale, ai quali si informa lo Stato, che per quanto contraente e litigante, non perde mai il suo concetto di ente politico.

Sono ben lungi dal sostenere la riproduzione del contenzioso amministrativo; e la proposta dell'onorevole Mantellini non tende certamente a questo. Essa è limitata a ciò, che pur serbando piena ed intera la competenza del potere giudiziario, le decisioni ed i giudizi tecnici proferiti dalle competenti autorità amministrative, non debbano formare soggetto di discussione dinanzi ai giudici ordinari. Insomma per l'onorevole Mantellini, non vengono in conflitto, foro amministrativo e foro giudiziario; ma periti dell'amministrazione, cioè i suoi ingegneri, i suoi consiglieri di lavori pubblici, le sue Commissioni di collaudo, e periti nominati volta per volta dai giudici sull'istanza delle parti.

Senza ulteriormente tediarmi su di ciò, io ho voluto far quest'accenno perchè la questione ora proposta venga dal Governo seriamente studiata.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe venire ai voti.
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Forse non mi sarò